



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 56 del 28-05-2019

COPIA

Ufficio: **AREA VII - AMBIENTE - GARE - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: **Ordinanza di prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia 2019 .**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D. Lgs. 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni ;
Che tale ordinanza avrà valore , oltre al periodo menzionato per la prevenzione degli incendi di interfaccia e fondi incolti , anche negli altri periodi dell'anno al fine della sicurezza e dell'igiene pubblica ;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'abbandono e incuria dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del nucleo urbano, della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti con la presenza di rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature della stagione estiva rappresentano la causa predominante degli incendi;

CONTEMPLATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL, di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI:

Le Leggi Regionali n.16 del 06/04/96 e 14 del 31/08/98 e s.m.i.;

Vista la n.353 del 21/11/2000 " Legge quadro in materia di incendi boschivi ";

Visto il D.Lgs 91/2014 art 14 che inserisce il comma 6 dell'art. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;

Visto il titolo III del D.Lgs.n.139 dell'08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione incendi ;

Visti gli artt. 29 ,30 , e 31 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo codice della strada e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 449, 650, 652 , del codice Penale ;
Vista la legge n.689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a) durante il periodo compreso fra il **1 giugno ed il 30 settembre** è fatto divieto su tutto il territorio comunale in prossimità di boschi , terreni agrari e/o cespugliati ,lungo le strade Comunali,Provinciali ,Regionali e Statali le sedi autostradali è fatto divieto di :

- accendere fuochi di ogni genere dando fuoco alle stoppie , sterpaglie , materiale erbaceo , residui di potature e giardinaggio ;
 - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville ;
 - fumare , gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , con conseguente pericolo di innesco ;
 - esercitare attività pirotecnica , accendere fuochi d'artificio senza autorizzazione dei VV.F;
- b) gli interventi di pulizia da parte di proprietari , conduttori e gestori dei fondi rustici e delle aree di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate devono essere effettuati **entro il 1 giugno di ogni anno con ripresa dopo il 30 settembre . ,**
1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente, dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 4. possono essere destinati alla combustione all'aperto fino ad un massimo di 3 (tre) metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
 5. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
 6. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 7. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto, la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
 8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

9. il personale addetto, almeno n. 3 persone, dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua e, individualmente, una pala, una zappa e un flabello.

10. Le operazioni di abbruciamento sono sempre vietate nelle giornate di forte vento specie se proveniente da sud-ovest o in caso di caldo torrido .

c) la sterpaglia , la vegetazione secca in genere , in prossimità di strade pubbliche e private , lungo l ferrovie e le autostrade nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di lotti interclusi , confini di proprietà , dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt.10,00 stesa mt.20,00 per i proprietari, gestori e/o conduttori di campeggi villaggi turistici, agriturismi e strutture ricettive;

d) i concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi , per uso domestico , hanno l'obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'aea circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20, 00 ;

AVVERTE

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate:

- Penalmente, qualora si generi un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 C.P.);
- Amministrativamente:

1. con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D. Lgs. 267/2000);

2. con la sanzione da € 52,00 a € 258,00 (art. 40 L.R. 16/1996);

3. con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 59 e art. 17 bis, c. 1 T.U.L.P.S.)

da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza.

Fermo restando quanto previsto al punto 1. E con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza e contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione , diffideranno i cittadini non ottemperanti ad eseguire i lavori entro gg.10(dieci) dalla notifica dello stesso verbale unitamente alla presente Ordinanza , comunicando apposita informativa agli Organi competenti per i successivi provvedimenti consequenziali ;,

DISPONE

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo Forestale, al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, alla Tenenza Guardia di Finanza e alla Polizia Locale.

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante inserimento nel sito web www.comune.santagatadimilitello.me.it , manifesti murali, distribuzione di copia agli esercizi pubblici, commerciali, sodalizi e organizzazioni sindacali.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Catania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi).

II SINDACO

F.to BRUNO MANCUSO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 56 del 28-05-2019 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **29-05-2019** al **13-06-2019**.

Sant' Agata di Militello, li 29-05-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino